COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 6.9.2024
COM(2024) 396 final

2024/0219 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell'adesione della Georgia

[…]

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato congiunto Unione europea (UE) - Paesi di transito comune (PTC) sul transito comune ("il comitato congiunto") in relazione alla prevista adozione, da parte del comitato congiunto, di una decisione relativa alla modifica di alcuni allegati delle appendici III e III bis della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione

La convenzione mira ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e i paesi terzi che sono parti contraenti della convenzione. È stata conclusa il 20 maggio 1987 tra la Comunità europea e i paesi EFTA ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1988.

La convenzione stabilisce misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e le altre parti contraenti della convenzione, ossia la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera, la Repubblica di Turchia, la Repubblica di Serbia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l'Ucraina.

L'Unione europea (non i suoi Stati membri) è parte contraente della convenzione.

I paesi che sono parti contraenti della convenzione ma che non sono membri dell'Unione sono denominati paesi di transito comune.

2.2. Il comitato congiunto

Il comitato congiunto è incaricato di gestire la convenzione e di garantirne la corretta applicazione. Esso invita, mediante decisioni, i paesi terzi ad aderire alla convenzione.

Le decisioni del comitato congiunto sono adottate di comune accordo dalle parti contraenti.

2.3. L'atto previsto del comitato congiunto

In una delle prossime sessioni, o mediante procedura scritta, il comitato congiunto è chiamato ad adottare il progetto di decisione n. [3]/2024 del comitato congiunto.

Lo scopo del progetto di decisione è tenere conto dell'adesione della Georgia alla convenzione, il che comporta l'introduzione di nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese che consentano l'attuazione del regime comune di transito tra le parti contraenti.

La Commissione è invitata ad adottare il progetto di decisione e a trasmetterlo al Consiglio.

La decisione del comitato congiunto recante modifica della convenzione diventa vincolante per le parti contraenti in conformità all'articolo 3 della decisione, che stabilisce che "la presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione".

A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della convenzione, questo tipo di decisione viene messo in vigore dalle parti contraenti in conformità delle rispettive legislazioni.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La presente proposta concerne la modifica di alcuni allegati delle appendici III e III bis della convenzione con riguardo all'adesione della Georgia alla convenzione. Le modifiche in questione sono di natura tecnica.

Esse hanno l'obiettivo di garantire che il comitato congiunto adotti tutte le modifiche tecniche nella convenzione al fine di attuare il regime comune di transito tra la Georgia e le altre parti contraenti.

Ne dovrebbero scaturire vantaggi sostanziali e tangibili per gli operatori commerciali e per le amministrazioni doganali attraverso la semplificazione delle formalità di transito e l'agevolazione della circolazione delle merci, in linea con il sostegno dell'Unione alla Georgia al di fuori delle iniziative dirette.

La decisione proposta è coerente con le politiche unionali in materia di scambi e trasporti.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

L'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione stabilisce che il comitato congiunto adotta mediante decisioni le modifiche alle appendici della convenzione.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato congiunto è un organo istituito dall'articolo 14 della convenzione.

La decisione che il comitato congiunto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Tale decisione avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20 della convenzione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Dopo l'adozione la decisione del comitato congiunto di cui all'articolo 1 della proposta di decisione del Consiglio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2024/0219 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato congiunto UE-PTC istituito dalla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito per quanto riguarda l'adozione di una decisione che modifica la convenzione relativa ad un regime comune di transito ai fini dell'adesione della Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ("la convenzione") è stata conclusa fra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera ed è entrata in vigore il 1º gennaio 1988.

(2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), della convenzione, il comitato congiunto UE-Paesi di transito comune istituito dalla convenzione ("il comitato congiunto") può adottare, mediante decisioni, modifiche alle appendici della convenzione.

(3) La Georgia ha espresso il desiderio di aderire alla convenzione ed ha ricevuto un invito in tal senso.

(4) L'adesione della Georgia richiederà il corrispondente adeguamento dei documenti di garanzia e l'inserimento di alcuni termini tecnici in lingua georgiana.

(5) Tutti gli Stati membri dell'Unione hanno espresso parere positivo in merito alle modifiche proposte nell'ambito del gruppo di lavoro UE-PTC sul transito comune.

(6) Poiché la decisione del comitato congiunto modificherà la convenzione, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la sua adozione.

(7) In sede di comitato congiunto l'Unione deve essere rappresentata dalla Commissione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE). La posizione dell'Unione riguardo alla modifica proposta dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla riunione del comitato congiunto sul transito comune ("il comitato congiunto") per quanto riguarda le modifiche delle appendici di tale

convenzione si basa sul progetto di decisione n. [3]/2024 del comitato congiunto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

Dopo l'adozione la decisione del comitato congiunto di cui all'articolo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente